




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Firenze, 13 ottobre 2017

Al Presidente del Consiglio regionale

SEDE



Proposta di legge regionale

Istituzione della Conferenza Permanente Antimafia.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 "Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità".

Sommario

PREAMBOLO

Art.1 – Modifica del Titolo e del Preambolo della legge regionale 42/2015.

Art.2 – Istituzione della Conferenza Permanente Antimafia. Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 42/2015.

Art.3 - Composizione e funzionamento della Conferenza Permanente. Inserimento dell'articolo 3 ter nella legge regionale 42/2015.

Art.4 - Compiti e finalità della Conferenza Permanente. Inserimento dell'articolo 3 quater nella legge regionale 42/2015.

REGIONE TOSCANA
CANTONE DI AREZZO

AGG. CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
28 OTT. 2012
N. 1



Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117, comma quarto, e 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 "Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità".

Considerato quanto segue:

- 1. E' necessario prevedere un adeguato strumento di garanzia e di tutela contro le infiltrazioni mafiose in Toscana. A tale proposito si ritiene opportuno istituire presso il Consiglio regionale la Conferenza Permanente Antimafia regionale.**

- 2. La conferenza ha finalità conoscitive e di analisi dei fenomeni delle mafie e delle altre associazioni criminali in Toscana. La composizione della Conferenza, la cui presidenza è affidata ad un Consigliere regionale di minoranza, è ampia e comprende, oltre a Consiglieri regionali, rappresentanti delle Associazioni antimafia, forze sindacali, del mondo dell'istruzione e delle forze dell'ordine. Compito della Conferenza sarà anche quello di analizzare e monitorare la diffusione e le possibili infiltrazioni della mafia e della criminalità in Toscana, prevedendo a tal scopo anche audizioni sopralluoghi.**

Approva la presente legge



Art.1

Modifica del Titolo e del Preambolo della legge regionale 42/2015

1. Il Titolo della legge regionale 42/2015 è sostituito dal seguente:
"Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità e della Conferenza permanente Antimafia".
2. Dopo il punto 5 dei "Considerato" del Preambolo della legge regionale 42/2015 è inserito il seguente:
5 bis. "Allo scopo di prevedere un adeguato strumento di garanzia e di tutela contro le infiltrazioni mafiose in Toscana, si ritiene opportuno prevedere l'istituzione presso il Consiglio regionale di una Conferenza Permanente Antimafia regionale. Tale organo ha finalità conoscitive e di analisi dei fenomeni delle mafie e delle altre associazioni criminali in Toscana. La composizione della Conferenza, la cui presidenza è affidata ad un Consigliere regionale di minoranza, è ampia e comprende oltre a Consiglieri regionali, rappresentanti delle Associazioni antimafia, forze sindacali, del mondo dell'istruzione e delle forze dell'ordine. Compito della Conferenza sarà anche quello di analizzare e monitorare la diffusione e le possibili infiltrazioni della mafia e della criminalità in Toscana, prevedendo a tal scopo anche audizioni e sopralluoghi."

Art.2

Istituzione della Conferenza Permanente Antimafia.
Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 42/2015

1. Dopo l'articolo 3 legge regionale 42/2015 è inserito il seguente:



"Art. 3 bis

Conferenza permanente antimafia

1. E' istituita presso il Consiglio regionale la Conferenza permanente antimafia, di seguito denominata Conferenza, con finalità conoscitive dei fenomeni delle mafie e delle altre associazioni criminali, anche straniere, operanti nel territorio regionale, dei loro diversi profili di interesse, tra i quali quello dello smaltimento illecito dei rifiuti, dell'usura, del gioco d'azzardo, delle possibili infiltrazioni negli enti locali e dei conseguenti riflessi sulle procedure degli appalti pubblici."

Art.3

Composizione e funzionamento della Conferenza

Inserimento dell'articolo 3 ter nella legge regionale 42/2015

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 42/2015, come inserito dall'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 3 ter

Composizione e funzionamento della Conferenza

1. La Conferenza è nominata dal Consiglio regionale ed è composta da:
 - a) cinque consiglieri regionali, di cui due di minoranza;
 - b) l'assessore regionale con delega alla sicurezza ed alla legalità;

 un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti associazioni e fondazioni toscane antimafia: Associazione Libera Toscana, Associazione tra i familiari delle vittime



- di Via dei Georgofili, Fondazione Caponnetto, Fondazione Toscana prevenzione usura, Comitato toscano contro le ecomafie;
- d) Tre rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni sindacali delle Forze dell'Ordine maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
 - e) Due rappresentanti designati, previa intesa con la competente amministrazione, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;
 - f) Un rappresentante designato, previa intesa, da ciascuna delle seguenti università toscane: Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena;
 - g) Tre rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale;
 - h) Tre rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - i) Tre rappresentanti designati dal Parlamento regionale degli studenti, istituito dalla legge regionale 28 luglio 2011, n. 34.
2. Il presidente della Conferenza è nominato dal Consiglio regionale tra i consiglieri di minoranza componenti la Conferenza.
 3. La Conferenza è regolarmente costituita e funzionante quando siano stati nominati i consiglieri regionali ed i rappresentanti delle Associazioni antimafia.
 4. Per tutto quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
 5. Il supporto amministrativo alla Conferenza è assicurato dal Consiglio regionale.
 6. La Conferenza stabilisce con regolamento interno le modalità del suo funzionamento.”



Art.4 –

Compiti e finalità della Conferenza

Inserimento dell'articolo 3 quater nella legge regionale 42/2015

1. Dopo l'articolo 3 ter della legge regionale 42/2015, come inserito dall'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3 quater

Compiti e finalità della Conferenza

1. La Conferenza ha il compito di:
 - a) Analizzare la diffusione, penetrazione e consistenza delle mafie e delle altre associazioni criminali, anche straniere, operanti nel territorio regionale, anche con riferimento ai singoli comuni;
 - b) Monitorare le possibili infiltrazioni delle mafie e delle altre associazioni criminali, anche straniere, negli enti locali e nelle aziende o società da essi partecipati.
2. La Conferenza può effettuare, previa intesa con gli stessi, audizioni di rappresentanti di enti locali, di amministratori, di organizzazioni imprenditoriali, di associazioni, di magistrati, di prefetti, di questori, di appartenenti alle forze dell'ordine e di altri soggetti rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché di ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.
3. Previa intesa, la Conferenza permanente può avvalersi del collegamento con la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, al fine di monitorare ed analizzare le azioni della criminalità organizzata di tipo mafioso, specie quelle connesse alla gestione dei rifiuti e degli appalti pubblici.



4. La Conferenza può sollecitare l'azione ispettiva degli organi competenti, mirata all'accertamento di eventuali diffusioni e penetrazioni delle mafie e delle altre associazioni criminali, anche straniere.
5. Previa intesa, la Conferenza può effettuare sopralluoghi in luoghi ritenuti utili allo svolgimento dei propri compiti.
6. La Conferenza può richiedere copia di documenti ritenuti utili allo svolgimento dei propri compiti.
7. La Conferenza può nominare, in qualità di consulenti della stessa ed a titolo gratuito, magistrati, avvocati ed esperti nelle materie di competenza.
8. Con cadenza semestrale la Conferenza, con relazione del Presidente, riferisce al Consiglio regionale sulla propria attività e comunque in tutti i casi in cui lo ritenga necessario. La relazione è contestualmente inviata alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere."



Relazione illustrativa

Si prevede l'istituzione presso il Consiglio regionale di una Conferenza Permanente Antimafia regionale quale organo di tutela e di garanzia contro le infiltrazioni mafiose. Tale organo ha finalità conoscitive e di analisi dei fenomeni delle mafie e delle altre associazioni criminali in Toscana. La composizione della Conferenza, la cui presidenza è affidata ad un Consigliere regionale di minoranza, è ampia e comprende oltre a Consiglieri regionali, rappresentanti delle Associazioni antimafia, forze sindacali, del mondo dell'istruzione e delle forze dell'ordine. Compito della Conferenza sarà anche quello di analizzare e monitorare la diffusione e le possibili infiltrazioni della mafia e della criminalità in Toscana, prevedendo a tal scopo anche audizioni e sopralluoghi.

Gabriele Bianchi
Giacomo Giannarelli
Erene G. G. G.
Andrea Asarbin